

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della commissione di concorso di non ammettere la ricorrente al concorso interno COM/3/AD9/13 per il fatto che essa non era «agente temporaneo della Commissione», il che costituisce condizione di eleggibilità.

Conclusioni della parte ricorrente

- Annullare la decisione del 18 settembre 2013, confermata il 22 ottobre 2013, di non ammettere la ricorrente al concorso COM/3/AD9/13;
- annullare, nei limiti del necessario, la decisione di rigetto, datata 11 aprile 2014 e comunicata al ricorrente il 14 aprile 2014, del reclamo del 17 dicembre 2013;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 25 luglio 2014 — ZZ/Commissione**(Causa F-74/14)**

(2014/C 388/37)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentante: Sébastien Orlandi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Dichiarazione dell'illegittimità dell'articolo 7 dell'allegato V e dell'articolo 8 dell'allegato VII del nuovo statuto dei funzionari e annullamento della decisione che revoca alla ricorrente il beneficio dei giorni di viaggio annuali e del rimborso delle spese di viaggio tra il suo luogo d'assegnazione e il suo luogo d'origine, ai quali essa aveva diritto anteriormente all'entrata in vigore di detta nuova disposizione dello statuto.

Conclusioni della parte ricorrente

- Dichiarare l'illegittimità degli articoli 7 dell'allegato V dello statuto e 8 dell'allegato VII dello statuto;
- annullare la decisione di non concedere più alla ricorrente giorni di viaggio annuali, né il rimborso delle spese di viaggio annuali a decorrere dal 2014;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 7 agosto 2014 — ZZ/Commissione**(Causa F-76/14)**

(2014/C 388/38)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti G. Suárez de Castro e M. Orman)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di non includere il ricorrente nell'elenco di riserva del concorso generale EPSO/AD/248/13

Conclusioni del ricorrente

- Includere il ricorrente nell'elenco di riserva di detto concorso, dato che esiste un posto libero non occupato di cui al bando di concorso EPSO/AD248/13 per l'assunzione di amministratori in ambito edile, nel settore 1, relativo alla sicurezza degli edifici, e che il ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a 53,38 superiore al punteggio minimo stabilito dall'EPSO pari a 51,01.
- In subordine, date le diverse irregolarità riscontrate nella valutazione della prova d), annullare la valutazione di tale prova e riordinare i candidati del concorso con riferimento ai restanti punteggi attribuiti, laddove non siano riscontrabili irregolarità.
- In caso di accoglimento della domanda, condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 7 agosto 2014 — ZZ e a./Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)**(Causa F-78/14)**

(2014/C 388/39)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ e a. (rappresentanti: Dario de Abreu Caldas, Micael de Abreu Caldas e Jean-Noël Louis, avvocati)*Convenuto:* Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione di non promuovere i ricorrenti al grado superiore nell'esercizio di promozione 2013 del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

Conclusioni delle ricorrenti

- Annullare le decisioni del 9 e del 14 ottobre 2013 contenenti l'elenco dei funzionari promossi a titolo dell'esercizio di promozione 2013;
- condannare il SEAE alle spese.

Ricorso proposto il 7 agosto 2014 — ZZ/Parlamento**(Causa F-79/14)**

(2014/C 388/40)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: A. Lamamra e K. Evora, avvocati)*Convenuto:* Parlamento**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione di revocare il beneficio degli assegni familiari, con effetto retroattivo, successivamente al trasferimento del ricorrente ad un'altra istituzione e di limitare l'importo dell'indennità di prima sistemazione ad un mese in luogo di due.

Conclusioni della parte ricorrente

- Annullare la decisione del Parlamento europeo del 5 dicembre 2013;